



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 109

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 aprile 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO OCCOZZOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LUCIANO OCCOZZOLI** della sanzione della squalifica fino al **3/7/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LAMBERTO TOMBOLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Tombolini è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle norme che disciplinano la partecipazione alle gare di calciatori e per aver allenato la Società Polisportiva S. Maria Apparente senza essere regolarmente tesserato per detta Società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi otto;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 26/03/2008.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito non era regolarmente tesserato per la Società Polisportiva S. Maria Apparente e pur tuttavia il Tombolini ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra;
- senza usare la dovuta diligenza ed attenzione che sempre deve contraddistinguere l'operato di ciascun allenatore il deferito ha messo in campo per ben sette gare di campionato il giocatore Scoconi nonostante che questi non sia mai stato tesserato;
- appare opportuno ribadire il principio secondo il quale a parere di questa Commissione e specialmente nell'ambito dilettantistico l'allenatore deve rappresentare un riferimento certo con ruoli e responsabilità su aspetti più generali delle vicende societarie senza limitare il suo ruolo all'aspetto puramente tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **LAMBERTO TOMBOLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **03/07/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO STECCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Stecca è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche con riferimento al CU SGS n.1, stagione sportiva 2006/07, punto 6, per aver organizzato raduni, provini e amichevoli con giovani calciatori reclutati su tutto il territorio nazionale attraverso due siti internet senza alcuna autorizzazione dalle competenti strutture dei Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 25/03/2008.

Ritenuto che:

- dalle spiegazioni fornite dal deferito e di cui al verbale di udienza in data odierna in uno alla documentazione oggi depositata agli atti del giudizio risulta che gli addebiti formulati nei confronti del sig. Stecca sono privi di fondamento;
- infatti, anche da riscontri probatori eseguiti dalla segreteria di questa Commissione, risulta la veridicità di quanto affermato dal sig. Stecca in ordine all'unica partecipazione al Torneo Pisa World Cup 2007 vinto oltretutto dalla AC Aprilia senza ulteriori e diversi contatti con il CPA Calcio per la partecipazione ad altre manifestazioni ad essa riconducibili;
- il torneo Pisa World Cup 2007 risulta oltretutto debitamente autorizzata dalla Figc-Settore Giovanile e Scolastico nel marzo 2007, così come risulta che la AC Aprilia si fosse data doverosamente carico di richiedere l'autorizzazione a parteciparvi

P.Q.M.

a) **proscioglie** il sig. **LUCIANO STECCA** dall'addebito contestatogli;

b) dispone inviarsi copia del verbale dell'odierna udienza e dei documenti oggi acquisiti alla Procura Federale della Figc per quanto di competenza così come richiesto dal sostituto procuratore federale avv. Lombardi.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA AGLIUZZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Agliuzza è stato deferito per violazione dell'art. 38, comma 1, delle Noif e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2006/2007, attività di allenatore per la Società AUD Aspra senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano provati documentalmente al di là di ogni possibile dubbio

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA AGLIUZZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **03/07/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO AMILCARE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Amilcare è stato deferito per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 18 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. stagione sportiva 2005/2006 per aver, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, omesso di depositare presso il Comitato di competenza l'accordo economico sottoscritto con la società S.S.D. Sapri Calcio S.p.A. per la stagione sportiva 2005/2006 e relativo alla conduzione tecnica della prima squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l'odierno deferito e la Società di appartenenza;
- l'obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato effettivamente espletato;
- in tal senso si pone il CU n. 1 della Lnd della Stagione Sportiva 2005/06 che pone identico obbligo di deposito del contratto in capo al tecnico;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO AMILCARE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **03/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FERNANDO VALIANTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Valiante è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto contemporaneamente, nella stagione sportiva 2006/07, attività di allenatore e di dirigente per la Società Vultur Rionero;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 31/03/2008.

Ritenuto che:

- dai documenti acquisiti agli atti risulta incontrovertibile la sussistenza dei fatti addebitati giacché il deferito, privo di regolare tesseramento, nella stessa stagione sportiva è sceso in campo quale dirigente ed altresì quale allenatore (confronta distinte allegati 8, 9, 10);
- i fatti del resto sono stati ammessi in sede di interrogatorio dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **FERNANDO VALIANTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **01/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO FANELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Fanelli è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2006/2007, doppia attività di tecnico, dapprima per la Società CS Vultur Rionero e, successivamente, per la Società ACD Banzi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- dai documenti acquisiti agli atti risulta incontrovertibile la sussistenza dei fatti addebitati;
- i fatti del resto sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO FANELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI FORMICOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Formicola è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 92, comma 1, delle Noif e al capo III, punto 18 del CU n. 1 Stagione sportiva 2005/2006 della LND, per non aver depositato, presso i competenti organi federali, l'accordo economico per suddetta stagione sportiva e dell'art. 94, comma 1, lett. A), delle Noif, per aver sottoscritto, con la Società ASD Fortitudo Ponte Vitulano, pattuizioni economiche in contrasto con le disposizioni federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente accertato il mancato deposito dell'accordo così come confermato dalla Lega di competenza, nonché come emerge dall'interrogatorio del deferito;
- risulta altresì comprovato che le pattuizioni economiche intervenute tra il deferito e la Fortitudo Ponte Vitulano erano in contrasto con le disposizioni federali come risulta dal Lodo Arbitrale e dal testo dell'accordo

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI FORMICOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **03/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE LUPPINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Luppino è stato deferito per violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver preso parte alle gare disputate dalla AS Carini, in data 1.10.2006 e 3.12.2006, espletando le funzioni di Dirigente accompagnatore ufficiale, contravvenendo così alle norme federali che vietano ai

soggetti tesserati in qualità di tecnici di svolgere, a qualsiasi titolo, funzioni e/o mansioni diverse da quelle di allenatore in favore alle medesime società (o di altre società) per le quali risultano tesserati;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini;
- l'1.10.2006, in occasione dell'incontro Akragas - Carini, e il 3.12.2006, in occasione dell'incontro Carini - Petrosino Marsala, campionato di Eccellenza - Regione Sicilia - è entrato in campo qualificandosi come dirigente accompagnatore senza in realtà ricoprire tale qualifica;
- che tali fatti addebitati al deferito risultano comprovati documentalmente dalla stessa distinta di gara;
- pertanto risulta acclarata la responsabilità del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE LUPPINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **05/08/2008**.

Firenze, 03 aprile 2008.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini